



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 3/2014

1. NOTA INTRODUTTIVA

In questo numero, l'Osservatorio *L'Italia e la CEDU* ospita, tra gli altri, due commenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40/2004 – recante, com'è noto, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita* – «nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili». L'idea di una lettura a più voci della decisione della Consulta nasce dall'esigenza di inquadrare in un'ottica di sistema il processo di “demolizione” dell'impianto della legge 40, già oggetto di censura da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 28 agosto 2012 sul caso [*Costa e Pavan c. Italia*](#).

Ciò che sembra emergere con sufficiente chiarezza, al di là delle specifiche valutazioni effettuate dalle due Corti, è l'attitudine a fare riferimento a un catalogo di diritti – non solo nominalmente, ma sostanzialmente – comune ed “europeo”, nonché a criteri interpretativi, seppure non sempre uniformi, reciprocamente riconoscibili. Sennonché, il duplice vincolo di conformità – alla Costituzione e alla CEDU – pur ponendo, irrimediabilmente, un problema di autonomia delle decisioni parlamentari, mette spesso in evidenza l'inadeguatezza dell'azione legislativa, tanto più intollerabile nei casi in cui il legislatore sia chiamato a misurarsi con temi eticamente sensibili (ma non solo: è appena il caso di ricordare il «pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU» formulato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129/2008, ma tenacemente disatteso dal legislatore, al punto da costringere la stessa Consulta a “far da sé” nella successiva decisione n. 113/2011; o ancora, il monito a non protrarre in modo intollerabile «l'inerzia legislativa» in ordine al «*vulnus*» riscontrato dalla Corte nella più recente pronuncia n. 30/2014, concernente il giudizio di illegittimità costituzionale della “controriforma” della legge n. 89/2001 (cd. «legge Pinto») introdotta dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sotto il profilo dell'obbligo di differire l'esperibilità del rimedio in parola all'esito definitivo del procedimento in cui l'irragionevole

ritardo è maturato – una misura restrittiva già censurata dalla Corte europea nel caso [Lesjak c. Slovenia](#) in quanto idonea a pregiudicare l'effettività del rimedio medesimo).

Né il riconoscimento di un congruo «margine di apprezzamento» – invocato a gran voce dagli Stati parti della Convenzione come garanzia di intangibilità della tutela dell'interesse pubblico, proprio per sopperire alla congenita disomogeneità degli orientamenti legislativi nazionali riguardo a questioni eticamente rilevanti – da parte della Corte europea può ritenersi risolutivo, qualora il legislatore mostri di voler rinunciare aprioristicamente a confrontarsi con tutti i settori della società ai fini dell'individuazione di riferimenti valoriali condivisi.

NICOLA COLACINO